

## NOTE E DISCUSSIONI

---

### *I processi ai gappisti per l'attentato di via Rasella*

*Michela Ponzani*

**L**a memoria divisa nata intorno alla strage delle Fosse Ardeatine ha caratterizzato in questi primi sessant'anni un dibattito molto acceso riguardo il tema delle responsabilità morali della Resistenza e della liceità degli atti di guerra partigiani. Una contesa caratterizzata da reciproche accuse tra chi si era impegnato nella lotta partigiana e chi vi si era schierato contro, dalla parte della RSI e del collaborazionismo nelle stragi naziste<sup>1</sup>.

Tutta la discussione ha ruotato attorno al tema delle responsabilità dei GAP romani, colpevoli secondo l'opinione pubblica postbellica di aver causato la rappresaglia nazista con l'attentato di via Rasella (23 marzo 1944).

La polemica sembra non aver cancellato mai dal panorama politico italiano quel clima di guerra civile che, scoppiato dopo l'armistizio con gli angloamericani, aveva dato vita ad un conflitto feroce tra chi aveva scelto di stare dalla parte della violenza intesa come monopolio di uno Stato dittatoriale, schierandosi contro le bande partigiane ed appoggiando le feroci politiche di controguerriglia messe in atto dall'esercito tedesco quale mezzo per piegare la popolazione italiana al suo dominio, e chi per impegno morale e civile aveva accettato di combattere una guerra in clandestinità e al di fuori di ogni legalità.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Al recente Convegno storico di Bologna Dianella Gagliani ha rilevato nel suo saggio, *La violenza dei fascisti*, come la categoria del collaborazionismo usata dagli storici per definire la politica della RSI e la sua oggettiva debolezza verso la Germania nazista, abbia impedito all'indagine storiografica di capire le responsabilità dei fascisti nelle stragi compiute in Italia e la loro violenza tra il '43-'45.

<sup>2</sup> C. Pavone, *Note sulla resistenza armata, le rappresaglie naziste e alcune attuali confusioni*, in *Priebke e il massacro delle Ardeatine*, cit., pp. 39-51. Questa caratteristica servì nel dopoguerra ai nazisti accusati di crimini di guerra per legittimare le azioni di rappresaglia in base alle leggi internazionali di guerra stabilite dalle Convenzioni dell'Aja e di Ginevra. In realtà come nel caso della rappresaglia delle Fosse Ardeatine il rapporto di dieci italiani per ogni tedesco non era affatto stabilito da alcuna legge internazionale di guerra ma era semplicemente una tecnica di uso comune utilizzata dai nazisti già nell'Europa orientale. Il fatto che nella lotta contro il nemico i partigiani non indossassero delle uniformi e un distintivo fu il pretesto per definire i loro atti di guerra vili attacchi e per legittimare le feroci misure di controguerriglia.

D'altra parte le memorie divise possono essere considerate un fenomeno europeo, nate in conseguenza cioè della seconda guerra mondiale intesa come guerra totale, una sorta di "guerra civile che ha attraversato tutto il continente, per l'intreccio tra conflitti geopolitici tradizionali e lo scontro fra ideologie, modelli politici e civiltà alternativi",<sup>3</sup> non caratterizzata più come in passato solo dallo scontro tra eserciti nemici ma anche dal coinvolgimento delle popolazioni civili, obbligate di fronte al conflitto a schierarsi tra collaborazionisti del nazismo e resistenti.

Gli stessi movimenti clandestini di resistenza nascono come conseguenza del carattere ideologico assunto dalla guerra totale, uno scontro ecumenico tra democrazia e totalitarismo. Fu dunque questo elemento di politicizzazione della lotta, estraneo alle guerre tra eserciti regolari, a determinare alla fine della guerra la nascita di ricordi e di memorie diverse, locali o individuali spesso dissonanti dai discorsi nazionali celebrativi del dopoguerra.

Il fatto stesso che la resistenza non fosse stata solo una guerra patriottica ma anche espressione morale e sociale dei popoli che volevano uscire dalla crisi europea, popoli che avevano concepito la lotta partigiana non solo come mezzo per liberare la patria dall'occupante straniero ma anche per rinnovare le strutture politico-sociali dei rispettivi Stati nazionali e le classi dirigenti degli stessi, dava alla lotta resistenziale motivazioni politico ideologiche che nel dopoguerra sarebbero apparse come ulteriore momento di divisione anziché di pacificazione.

L'estraneità di grandi masse della popolazione alle motivazioni ideali della lotta partigiana (masse il cui motto era *primum vivere*) si conciliò nel dopoguerra all'ostilità e al risentimento per le rappresaglie tedesche contro le popolazioni civili, avvenute in contesti sociali differenti non tutti favorevoli alla lotta partigiana. Questa serie di elementi favorirono certamente l'emergere di una memoria divisa, ignorata dallo stesso PCI e volutamente rimossa dai discorsi nazionali ufficiali della Repubblica, che rilevava l'esistenza di un difficile rapporto tra le popolazioni e i partigiani durante i mesi dell'occupazione tedesca e che

[...] portava alla luce sentimenti ed esperienze opposte alla retorica nazionale, contraddizioni mai sopite con i miti proposti dai partiti politici nazionali, affrontando nel contempo il tema cruciale della violenza in guerra e della responsabilità<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> P. Pezzino, *Per un atlante delle stragi naziste in Toscana*, saggio presentato al convegno *Guerra ai civili. Stragi, violenze e crimini di guerra. I fatti, le memorie, i processi*, Bologna, 19-22 giugno 2002.

<sup>4</sup> G. Gribaudo, *Tra retorica pubblica e memorie private: divaricazioni, dissonanze, oblii. Le stragi naziste in Campania*, saggio presentato al convegno di Bologna, cit., p. 2. L'intervento della Gribaudo vuole mettere in luce come l'occupazione tedesca dell'Italia centro-meridionale sia quasi del tutto assente dalla memoria nazionale a causa della mancanza in queste realtà regionali di una resistenza armata vittoriosa, icona sacra del mito fondativo dello Stato democratico nato nel dopoguerra.

Le ricerche storico-sociologiche di Halbwachs<sup>5</sup> hanno già mostrato come la memoria collettiva non sia qualcosa che nasca da sé ma si formi come incontro di diverse storie individuali, personali, anche se queste non sono mai elaborate individualmente nella percezione che il singolo ha degli avvenimenti storici, ma subiscono sempre una mediazione sociale, culturale e politica a seconda della comunità di cui l'individuo fa parte.

Certamente la mancata applicazione delle norme del diritto internazionale per la punizione dei criminali di guerra, il cui spirito di giustizia fu violato sistematicamente con la commutazione della pena di morte in ergastolo per i maggiori responsabili della strage delle Fosse Ardeatine (von Mackensen, Maeltzer e Kesselring) e con i mancati processi per i crimini commessi in molte altre zone d'Italia, contribuì ad alimentare il malcontento e la sfiducia della collettività verso le nuove istituzioni legittimate dalla resistenza consentendo a forze populiste e cattoliche reazionarie di divulgare l'interpretazione antipartigiana dei fatti storici, soprattutto in quella parte della società che si interrogava sulle presunte responsabilità partigiane negli eccidi commessi dai nazisti.

Da sempre infatti il processo penale inteso come perseguimento legale dei fatti storici costituisce un privilegiato mezzo di ricerca di consenso nella società, dal momento che il trionfo della giustizia ha l'effetto di produrre, specie in società con una condizione sociale lacerata, una solidarietà fondata sul consenso civile e di influenzare la solidarietà collettiva attraverso la condivisione dei principi del diritto democratico.

Se dunque le sentenze per i criminali di guerra tedeschi favorirono nella memoria collettiva del paese il consolidamento di una narrazione storica-ufficiale antifascista, la commutazione della pena e la successiva libertà resa ai colpevoli delle stragi incoraggiarono non poco la formazione di una memoria anticomunista e antipartigiana.

Una vulgata che con note di maggiore o minore intensità ha attraversato tutta la storia repubblicana a e che ha ripreso vigore durante gli anni '90 con le discussioni nate attorno al tema della pacificazione nazionale portate avanti dal partito di Alleanza Nazionale, (che imponeva anche alla parte dei vincitori di riconoscere gli atti di violenza commessi durante la lotta e invitata a capire le ragioni dei ragazzi di Salò).

Il processo contro l'ultimo responsabile della strage delle Ardeatine, Erich Priebke è stato un espediente da parte della destra per delegittimare ancora una volta i gappisti di via Rasella, ritenuti i veri responsabili della strage per aver offerto ai nazisti l'opportunità della rappresaglia.

Nel 1994 durante gli interrogatori del Giudice per le Indagini Preliminari l'ex tenente delle SS Erich Priebke dichiarò che mentre nei 50 anni vissuti a Bariloche egli aveva ricevuto il perdono spirituale di molti sacerdoti per la rappresaglia

---

<sup>5</sup> H. Halbwachs (a cura di) P. Jedlowski, *La memoria collettiva*, Edizioni UNICOPLI, Milano, p. 61.

glia del 24 marzo del '44, dato il suo pentimento di fronte a Dio, coloro che avrebbero dovuto essere considerati i veri responsabili della "rappresaglia" delle Ardeatine, perché autori dell'attentato che l'aveva scatenata, non solo erano stati decorati al valor militare ma non avevano ricevuto neppure una condanna giudiziaria<sup>6</sup>.

Lo Stato italiano non aveva mai considerato i GAP degli assassini o dei vigliacchi, come certa propaganda nostalgica nel dopoguerra aveva cercato di fare, perché quegli eroi della resistenza decorati come medaglie d'oro e d'argento al valor militare e al valor partigiano avevano contribuito a fondare con la loro lotta lo Stato democratico italiano.

Tuttavia durante i processi ai responsabili della strage delle Ardeatine e per oltre cinquant'anni di storia repubblicana, la questione della responsabilità dei GAP e della legittimità delle loro azioni di guerra sarebbe rimasta aperta.

In seguito alla condanna di Kappler il quotidiano tedesco "Der Spiegel" aveva criticato molto il fatto che gli attentatori di via Rasella non fossero stati condotti davanti ad un Tribunale militare, tanto da definire il processo per le Fosse Ardeatine, un "processo a metà"<sup>7</sup>. Tuttavia anche secondo la giustizia militare l'attentato di via Rasella non era da considerarsi legittimo poiché i partigiani in tempo di guerra non avevano agito come combattenti regolari, secondo i requisiti formulati dall'articolo 1 della Convenzione dell'Aja, per il quale erano legittimi belligeranti color che "inquadri in reparti regolari avessero alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati, un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e che portassero armi ben in vista",<sup>8</sup> ma nell'ambito dell'illegalità, obbligati dalla lotta clandestina.

Il Tribunale militare non aveva potuto dare una legittimità giuridica alle azioni partigiane, ma aveva pur sempre ribadito la loro legittimità morale e politica giacché i giudici erano stati costretti a "far riferimento ad una normativa internazionale che non prende affatto in considerazione una ribellione spontanea nei confronti di un esercito occupante",<sup>9</sup> ma si riferiva solo a rapporti tra Stati.

I GAP dunque avevano agito nella sfera dell'illegalità, in una condizione nella quale era lecito chiedersi, come aveva fatto Primo Levi, se esistesse la possibilità di una violenza utile, ma la loro giustificazione, senza negare la spietatezza delle loro azioni, stava "nell'inevitabilità di ricorrervi dalla parte di chi si trova in una condizione di netta inferiorità nel numero e negli armamenti ma dalla parte della ragione nell'obiettivo da raggiungere",<sup>10</sup> quello della liberazione nazionale.

<sup>6</sup> Testimonianza di Erich Priebke in *Nazi ! I fatti, i documenti, i processi*, CD ROM.

<sup>7</sup> J. Staron, *Fosse Ardeatine und Marzabotto*, Schöningh, Paderborn, 2001, p. 183.

<sup>8</sup> "Rassegna della giustizia militare", cit., p. 34.

<sup>9</sup> W. Leszl, *Priebke. Anatomia di un processo*, Editori Riuniti, Roma, 1997, p. 183.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 187.

La questione della legittimità dell'attentato di via Rasella risiedeva anche nell'ambiguo tentativo di difesa che gli stessi GAP avevano cercato di portare avanti, fondato sulla teoria che le loro azioni fossero la diretta emanazione dello Stato italiano, rappresentato da Badoglio, che però non era un governo legittimo perché la questione istituzionale era ancora aperta tra le forze politiche dei partiti antifascisti.

L'azione partigiana di via Rasella non era nemmeno la diretta emanazione di un ordine del CLN, poiché questo solamente dopo il marzo del '44 avrebbe superato le divisioni interne intorno alla questione monarchica, con la nascita del primo governo di unità nazionale presieduto da Bonomi.

Pertanto la riluttanza del Tribunale militare di Roma a considerare l'azione di via Rasella un legittimo atto di guerra sul piano giuridico, sebbene una azione coraggiosa e patriottica, unita alla propaganda di destra animata dalla difesa di Kappler che al processo aveva sostenuto la legittimità di rappresaglia per repressione collettiva, spinse nel 1948 cinque familiari delle vittime delle Ardeatine ad intentare una causa civile contro gli autori dell'attentato di via Rasella e alcuni membri del CLN.

Il clima che aveva segnato i giorni del processo Kappler nell'errata convinzione, presente in larghi settori della società italiana, della piena legittimità della rappresaglia e del dovere di obbedire agli ordini da parte degli esecutori, e il comprensibile risentimento di alcune famiglie colpite irrimediabilmente da una tragedia così grande, determinarono una condanna sul piano morale e giuridico dell'azione partigiana del 23 marzo, definito atto inutile e dannoso.

Ragioni che avrebbero contribuito a creare un clima favorevole per la messa in accusa di tutta la resistenza, un clima che era stato favorito immediatamente dopo la strage dai commenti dell'"Osservatore Romano".

Tutto ciò nonostante la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, pronunciata il 19 luglio 1957 in tema di risarcimento danni, richiesto dalle vittime civili dell'attentato di via Rasella, avesse stabilito che "la lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra"<sup>11</sup> e che con la sentenza del 25 ottobre 1952 il Tribunale militare avesse rovesciato quella del processo Kappler stabilendo che

[...] via Rasella, alla luce delle norme del diritto internazionale si pone in termini di rigorosa linearità: la sua qualificazione non può essere altro che quella di un atto di ostilità a danno delle forze militari occupanti, commesso da persone che hanno la qualifica di legittimi belligeranti<sup>12</sup>

Il Tribunale inoltre dichiarò che l'attacco di via Rasella era "un legittimo atto di guerra per il quale né gli organizzatori, né gli esecutori potevano essere consi-

---

<sup>11</sup> Sentenza della Corte di Cassazione, 19 luglio 1957, in Archivio ANFIM.

<sup>12</sup> Relazione approvata dal Consiglio della magistratura militare.

derati responsabili del massacro commesso dal Comando tedesco sotto il nome di rappresaglia”<sup>13</sup>.

Il tentativo di spostare l'accusa di colpevolezza per la strage delle Ardeatine dai carnefici finiti sul banco degli imputati ai partigiani, colpevoli di aver causato la rappresaglia, accusa data in pasto all'opinione pubblica dagli organi ufficiali della stampa cattolica, mostrava non solo la volontà di colpire i GAP centrali ma riguardava tutta la resistenza, in particolar modo quella comunista, che aveva agito con atti di violenza.

Dunque il tentativo di mistificare tutta la resistenza, attuato dalle forze di destra per equiparare attentato e rappresaglia, in una logica consequenziale dei fatti, al fine di giustificare le ragioni che avevano indotto i tedeschi a mettere in atto il barbaro eccidio, portò sul banco degli imputati Carla Capponi, Rosario Bentivegna, Carlo Salinari, Franco Calamandrei, e i membri della Giunta Militare del CLN Giorgio Amendola, Sandro Pertini e Riccardo Bauer.

Il tentativo di denigrare la resistenza attraverso un'esemplare condanna degli autori dell'attacco partigiano di via Rasella, trovava certamente fondatezza in quel senso comune antipartigiano, radicato nella memoria collettiva del paese grazie alla propaganda clerico-moderata, che faceva gioco sulla questione della responsabilità morale ed etica dei GAP, che avrebbero dovuto interrogare la loro coscienza e presentarsi ai tedeschi per rendere salva la vita ai 335 ostaggi.

La propaganda di destra fece gioco forza sulla profonda scissione attraversata dal paese nel dopoguerra e sullo scontro politico-ideologico piuttosto radicale in cui avrebbe trovato spazio una forte campagna elettorale anticomunista, che proprio il 18 aprile del '48 avrebbe portato, come effetto della guerra fredda in Italia, una criminalizzazione del PCI, il nemico interno, il partito che avrebbe fatto dell'Italia un satellite di Mosca.

La propaganda cattolica ben prima dell'inizio del processo Kappler aveva preparato il terreno ad una accesa polemica anticomunista accostando l'eccidio di via Rasella alla rappresaglia delle Ardeatine,<sup>14</sup> mentre l'Enciclopedia Cattolica aveva parlato di “duplice massacro di via Rasella e delle Fosse Ardeatine”<sup>15</sup>.

Durante il processo Kappler, la difesa dell'imputato aveva cercato di spostare l'attenzione sull'illegalità dell'attacco di via Rasella e sul fatto che le rappresaglie fossero atti di “repressione collettiva” ampiamente previsti in tempo di guerra e sanciti dalle Convenzioni internazionali; per questo la responsabilità della strage delle Ardeatine andava addossata esclusivamente ai partigiani come conseguenza del loro atto irresponsabile.

Tuttavia i giudici militari tennero presenti le reali disposizioni delle Convenzioni internazionali dell'Aja e di Ginevra e dichiararono illegittima la rappresaglia

<sup>13</sup> La sentenza è citata in R. Katz, *Morte a Roma. Il massacro delle Fosse Ardeatine*, Editori Riuniti, Roma 1967, p. 233

<sup>14</sup> Il quotidiano “Civiltà Cattolica” aveva pubblicato un articolo nel 1946.

<sup>15</sup> R. Katz, *Morte a Roma*, cit., p. 233.

delle Ardeatine poiché la 335 vittime non erano sotto la giurisdizione dello Stato tedesco e cinque erano state messe a morte per errore<sup>16</sup>.

Il governo De Gasperi avvalorò la sentenza del Tribunale civile di Roma conferendo nel 1949 agli esecutori dell'azione del 23 marzo del '44 medaglie d'oro e d'argento al valor militare<sup>17</sup>. Carla Capponi fu decorata con la seguente motivazione: "con le armi in pugno fra tutte partecipava ad eroiche imprese, distinguendosi per lo spirito di sacrificio verso i compagni di fronte al pericolo"<sup>18</sup>.

La medaglia d'argento a Bentivegna, il partigiano divenuto simbolo delle polemiche su via Rasella, che sarebbe stato accusato per 50 anni, da un senso comune errato, di essere un vile assassino, fu consegnata dal governo De Gasperi perché "durante l'occupazione nazifascista della capitale emergeva al comando di un gruppo di azione patriottico per capacità organizzativa, indefessa attività, intrepido ardimento.

Nelle vie e nelle piazze dell'urbe, e particolarmente il 18 dicembre '43 e il 23 marzo '44, combatteva contro i nazifascisti."<sup>19</sup>.

Tuttavia nonostante il governo della Repubblica si fosse impegnato con il conferimento di riconoscimenti al valor militare a legittimare l'attacco di via Rasella come uno degli elementi che avevano concorso a formare il nuovo Stato democratico, i familiari delle vittime delle Ardeatine ricorsero in appello nel maggio del '54, che però ribadì l'improponibilità dell'azione risarcitoria nei loro confronti, confermando la sentenza di prima istanza.

L'azione di via Rasella fu confermata atto legittimo di guerra dallo Stato che riconobbe come organi validi le formazioni partigiane e accettò le loro azioni come atti di guerra, assumendosene tutte le responsabilità.

Dunque nonostante l'acceso impegno anticomunista, volto in politica interna a denigrare il PCI, il governo De Gasperi non poté evitare di concedere il più alto riconoscimento alla Resistenza con le decorazioni al valor militare, poiché l'utilizzo del peso militare e politico della resistenza in campo internazionale, avrebbe permesso all'Italia di comparire davanti al tavolo delle trattative di pace a Parigi nel '46 non come nazione sconfitta dagli alleati, nazione ex fascista e responsabile di una guerra d'aggressione, ma come una nazione ex belligerante che aveva dato un valido apporto allo sforzo bellico degli alleati attraverso una resistenza di popolo. L'obbligo di riconoscere sul piano giuridico oltre che strettamente militare la validità della lotta partigiana era diretto da parte dei governi d'unità nazionale a presentare il paese con un margine d'autonomia in campo internazionale nonostante il passato di alleanza con la Germania Hitleriana.

---

<sup>16</sup> Sentenza del Tribunale militare di Roma, Processo Kappler, in Archivio ANFIM.

<sup>17</sup> Il conferimento di medaglie al valor militare fu disposto per decreto ministeriale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, De Gasperi, in Archivio della Camera dei Deputati.

<sup>18</sup> Archivio di Rosario Bentivegna.

<sup>19</sup> La motivazione del conferimento della medaglia d'argento al valor militare è stata rinvenuta dall'autrice nell'archivio dello stesso Bentivegna.

Tuttavia le prese di posizione del governo e della magistratura non invalidarono affatto la considerazione che larghi settori dell'opinione pubblica avevano di un certa resistenza comunista.

Il clima di accuse alla lotta partigiana tornò durante il processo Priebe con il provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari Pacioni, che il 16 aprile 1998 aveva archiviato il caso di via Rasella, dichiarandolo azione non legittima. Molte polemiche si erano levate dal mondo politico e istituzionale contro questo ennesimo tentativo di riscrivere la storia con sentenze inesatte, e la Corte di Cassazione il 23 febbraio 1999<sup>20</sup>, con la sentenza n. 560 aveva annullato tale provvedimento anche perché, non solo i GAP erano stati legittimi belligeranti, ma durante lo stato di guerra tra la Germania e l'Italia, tutte le azioni belliche compiute dalla resistenza rientravano nella previsione dei decreti legislativi del 12 aprile 1945, n. 194<sup>21</sup>. Secondo tali decreti erano considerate "azioni di guerra e pertanto non punibili a termine delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta da patrioti per le necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica"<sup>22</sup>.

Difatti secondo l'articolo 25 del decreto citato:

[...] Sono legittimi belligeranti coloro che appartengono alle forze armate di uno Stato, ivi compresi le milizie ed i corpi volontari, che le costituiscono o ne fanno parte.

[...] Sono legittimi belligeranti anche gli appartenenti a milizie o corpi volontari diversi da quelli indicati nel comma precedente, purché operino a favore di uno dei belligeranti, siano sottoposti a un capo per essi responsabile, indossino una uniforme, o siano muniti di un distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza, portino apertamente le armi, e si attengano alle leggi e agli usi della guerra<sup>23</sup>.

L'attacco di via Rasella fu dunque ritenuto atto di guerra legittimo non perché rivolto contro appartenenti a un esercito che si era posto fuori dal diritto internazionale, ma quale azione militare nell'ambito del conflitto tra l'esercito partigiano e l'esercito nazista. Così fu deciso non solo dalla magistratura che si occupò del processo per risarcimento danni contro i gappisti, nei vari gradi fino alla sentenza della Cassazione fin dal 19 luglio 1953, ma anche sul piano politico-giuridico dal governo De Gasperi e poi dal Parlamento nel 1982.

---

<sup>20</sup> Relazione del Consiglio della Magistratura Militare, 18 giugno 1996.

<sup>21</sup> Ivi. In Italia la materia è regolata dal Regio Decreto Legge 8.7.1938, n. 1415 che in pratica recepisce le Convenzioni internazionali dell'Aia del 1907 e di Ginevra del 1923.

<sup>22</sup> Sentenza della Corte di Cassazione, 23 febbraio 1999, in Archivio Bentivegna.

<sup>23</sup> Ivi.

Difatti il 16 febbraio 1982 aveva inizio un'interpellanza da parte dei senatori del PCI Boldrini, Mascagni e Ossicini riguardo il fatto che in occasione di una lapide scoperta il 29 marzo del 1981 in un cimitero militare di Bolzano, "a ricordo dei soldati sudtirolesi dell'esercito di occupazione nazista caduti nel corso dell'azione partigiana che provocò per criminale rappresaglia il massacro delle Fosse Ardeatine"<sup>24</sup>, un giornale locale aveva definito "vili e folli fanatici"<sup>25</sup> i partigiani romani autori dell'attacco del 23 marzo del '44.

Il Parlamento prese posizione ancora una volta a favore della resistenza, eretta a fondamento della Costituzione italiana, con un "sentimento di solidarietà ai combattenti per la libertà fatti segno a quegli inqualificabili insulti",<sup>26</sup> rilevando il grande patrimonio morale e civile dell'esperienza resistenziale.

La grave e intollerabile offesa recata alla resistenza italiana, al movimento clandestino armato, che aveva spinto "ogni patriota al dovere di concorrere alla liberazione d'Italia"<sup>27</sup>, spingeva le forze istituzionali a ribadire la legittimità degli attacchi partigiani come quello di via Rasella, come le sentenze avevano stabilito negli anni '50, non considerando però l'esistenza nel paese di una vasta memoria antiresistenziale, che ancora per molti anni avrebbe ispirato la campagna di criminalizzazione delle azioni partigiane comuniste.

---

<sup>24</sup> Interpellanza e rievocazioni dell'attentato di via Rasella, 16 febbraio 1982, Archivio della Camera dei Deputati.

<sup>25</sup> Ivi.

<sup>26</sup> Ivi.

<sup>27</sup> Ivi.